

(N. 600)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 1949

Completamento degli studi seguiti negli Istituti per l'educazione fisica.

ONOREVOLI SENATORI. — Avvenuta la liberazione del territorio nazionale, gli ex allievi delle accademie di educazione fisica, specialmente quelli che al momento della chiusura delle stesse (conseguente agli avvenimenti del 25 luglio 1943) erano in procinto di sostenere gli esami di diploma, insistentemente chiesero al Commissariato nazionale della gioventù italiana ed al Ministro della pubblica istruzione di essere posti in grado di conseguire il titolo di abilitazione all'insegnamento della educazione fisica negli Istituti d'istruzione secondaria.

Poichè ragioni di equità consigliavano di prendere in esame una tale richiesta, dato che altrimenti i 500 ex allievi di ambo i sessi delle Accademie che avevano iniziato i loro corsi prima del 25 luglio 1943 si sarebbero trovati poi nella impossibilità di conseguire il titolo finale di diploma cui legittimamente aspiravano, a seguito della loro ammissione, avvenuta sulla base di apposito con-

corso, la questione ha formato oggetto di studio da parte di una speciale Commissione nonchè da parte del Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Commissariato nazionale della gioventù italiana.

Scartata senz'altro la soluzione di riaprire le Accademie anche al solo scopo di ammettervi a completare i corsi i giovani che alla data del 25 luglio 1943 rivestivano la qualità di allievi, ed esclusi esplicitamente da ogni riconoscimento gli studi compiuti e gli esami superati presso i corsi di educazione fisica istituiti al Nord dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, si è pervenuti alla conclusione di consentire ai predetti allievi di conseguire, con determinate garanzie, modalità e limitazioni, il titolo di abilitazione, attraverso la istituzione e la organizzazione di speciali corsi straordinari adatti allo scopo.

Tali corsi, ciascuno della durata di un semestre, a simiglianza di quelli stabiliti dal decreto-legge luogotenenziale 27 ottobre 1945,

n. 893, sostituirebbero gli anni accademici normali che gli allievi non poterono frequentare, sia per cause di servizio militare, sia per il cesato funzionamento di fatto delle Accademie, sia perchè dimessi per motivi razziali.

Considerato che il corso normale degli studi delle dette Accademie era di durata triennale, potrebbero essere istituiti due soli *corsi semestrali*: il primo, al quale potrebbero essere ammessi i giovani che al momento della interruzione della frequenza avevano superato gli esami per il passaggio dal primo al secondo anno normale, oppure, previo superamento dei relativi esami, i giovani che, iscritti al primo anno, tali esami non avessero ancora superato; il secondo ed ultimo corso semestrale corrispondente al terzo anno accademico normale, cui potrebbero essere iscritti gli allievi che, al momento della interruzione della frequenza, non avevano ancora potuto frequentare il terzo anno.

Gli allievi, invece, che regolarmente iscritti al terzo anno non avessero ancora superato l'esame di diploma, potrebbero senz'altro essere ammessi a sostenerlo.

Poichè, peraltro, per attuare quanto sopra occorrono norme particolari, intese non soltanto a disciplinare l'ordinamento didattico dei corsi stessi con la conseguente soppressione di determinate discipline, non più rispondenti alla attuale situazione, ma anche a determinare nei suoi particolari l'organizzazione dei corsi, la composizione delle Commissioni di esame e le retribuzioni da corrispondere, si ritiene opportuno che tutta questa materia formi oggetto di separati provvedimenti del Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero del tesoro.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'onere della spesa per il funzionamento di detti corsi grava sugli allievi interessati, in modo di non incidere in alcuna misura sul bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per dar modo agli ex allievi delle Accademie della gioventù italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi regolarmente intrapreso per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, e non potuto ultimare per causa di servizio militare o per il cessato funzionamento di dette Accademie in seguito alla soppressione del partito nazionale fascista oppure perchè dimessi da tali Accademie per motivi razziali, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire due speciali corsi semestrali, con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche, ciascuno dei quali sostituirà il secondo od il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo frequentare per le cause accennate.

Saranno ammessi al corso corrispondente al secondo anno accademico:

a) i giovani che al momento della interruzione della frequenza avevano superato gli esami per il passaggio dal primo al secondo anno;

b) previo superamento dei relativi esami, coloro che, iscritti al primo anno, tali esami non avessero ancora superati.

Analogo criterio regolerà l'ammissione al corso corrispondente al terzo anno.

Potranno senz'altro essere ammessi a sostenere l'esame di diploma i giovani che, regolarmente iscritti al terzo anno, non avessero ancora superato il detto esame.

È escluso, per gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi speciali, l'internato.

## Art. 2.

L'ordinamento dei singoli corsi e degli esami di profitto e di diploma, la determinazione degli organi direttivi dei corsi, il conferimento degli incarichi d'insegnamento, la composizione delle Commissioni esaminatrici, le retribuzioni da corrispondere e quanto altro occorra per l'attuazione di detti corsi formeranno oggetto di apposito successivo provvedimento

to da emanare ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Le misure dei contributi di frequenza e di esame degli allievi interessati restano fissate come segue:

1° ciascun allievo o allieva che dovrà frequentare i due corsi straordinari dovrà versare:

a) contributo di . . .	L. 10.000
b) soprattassa di esame di »	600
c) costo diploma di . . . »	500

2° ciascun allievo o allieva che dovrà frequentare un solo corso straordinario dovrà versare:

a) contributo di . . .	L. 5.000
b) soprattassa di esame di »	600
c) costo diploma di . . . »	500

3° ciascun allievo o allieva che dovrà sostenere i soli esami di diploma dovrà versare:

a) contributo di . . .	L. 1.000
b) soprattassa di esame di »	600
c) costo diploma di . . . »	500

I corsi saranno svolti dal Ministero della pubblica istruzione.

Alle spese per il loro funzionamento sarà provveduto mediante i predetti contributi degli allievi interessati.

## Art. 3.

I diplomi conseguiti ai termini della presente legge saranno rilasciati dal Direttore dei corsi, e avranno valore legale, a tutti gli effetti e esclusivamente per l'insegnamento dell'educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole.

Non è ammesso il riconoscimento dei corsi di educazione fisica istituiti dallo pseudo governo repubblicano fascista, nè degli esami sostenuti presso i corsi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.